

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 44/31/2012**

### **Svolgimento del processo**

Con istanza del 10/11/2008 l'Immobiliare Grancia sas di Pa. An. & C. via Roma, 11 - Calco (Como) chiedeva il rimborso del credito IVA di Euro 2.394,00 maturato nell'anno 2002.

A fronte del diniego dell'Ufficio per tardività della richiesta ex art. 21 DLgs 546/92 ricorreva la contribuente eccependo che il credito non era mai stato compensato né rimborsato mentre ne era stato chiesto il rimborso nella dichiarazione IVA in data 30/10/2003 e quindi nei termini di legge. L'Ufficio si costituiva eccependo l'omessa allegazione del quadro VR nell'apposita dichiarazione presentata dalla contribuente e quindi la tardività dell'istanza di rimborso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecco - Sez. 4 - con sentenza 93/04/09 del 9/11/2009 respingeva il ricorso in quanto la contribuente, cessata l'attività nel 2002, in data 30/9/2003 presentava la dichiarazione per l'anno 2002 esponendo nel quadro VX - rigo VX3 l'importo IVA a credito. Solo il 10/11/2008 la società presentava istanza di rimborso.

I giudici osservavano che, nell'ambito IVA, il rimborso delle imposte pagate e non dovute era regolato dall'art. 38 bis DPR 633/72 che prevedeva la presentazione del prescritto mod. VR quale "condicio sine qua non" per l'accesso al rimborso.

A questa procedura esistevano due eccezioni in caso di omessa dichiarazione e di caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto passivo (come nella fattispecie).

In queste due ipotesi, in assenza di specifica normativa, trovava applicazione l'art. 21 DPR 546/92 secondo il quale si decade dal diritto al rimborso qualora la relativa istanza non venga presentata nel termine decadenziale di due anni, decorrente dall'ultima dichiarazione.

La domanda della ricorrente era quindi tardiva e di conseguenza andava respinto il ricorso.

Appellava la contribuente ribadendo le proprie ragioni per il diritto al rimborso mentre l'Ufficio si costituiva chiedendo conferma della sentenza appellata e vittoria di spese di lite (622,12).

### **Motivi della decisione**

L'appello della contribuente non può essere accolto e deve essere confermata la sentenza di 1° grado.

Anche in questa sede infatti si ritiene applicabile alla fattispecie l'art. 21 DPR 546/92 secondo il quale si decade dal diritto al rimborso qualora la relativa istanza non venga presentata nel termine decadenziale di due anni decorrenti dalla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi.

E nella fattispecie la richiesta di rimborso del 10/11/2008 appare tardiva per la dichiarazione dei redditi presentata in data 30/09/2003.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'Ufficio e a carico del contribuente in Euro 600,00 (seicento/00).

**p.q.m.**

La Commissione conferma la sentenza di primo grado e liquida a favore dell'Ufficio le spese di lite in Euro 600,00 (seicento/00).